

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 12 Aprile 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Dott. Bartolo Tanga, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

**1) RECLAMO N. 068 DELLA SOCIETÀ U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRICCA ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società US Arezzo Srl e annulla per l'effetto l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno fatto richiesta.

Ordina restituirsi la tassa.

**2) RECLAMO N. 069 DELLA SOCIETÀ U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DIERNA EMILIO, PUBBLICATA NEL C.U. 159 DEL 4 NOVEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società US Arezzo Srl e annulla per l'effetto l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno fatto richiesta.

Ordina restituirsì la tassa.

**3) RECLAMO N. 070 DELLA SOCIETÀ U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PECORARI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società US Arezzo Srl e annulla per l'effetto l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno fatto richiesta.

Ordina restituirsì la tassa.

**4) RECLAMO N. 105 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAURORISPESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – BLANCHARD LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 16 NOVEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Frosinone Calcio Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO N° 129 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 522 – DUCCI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N° 130 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 542 – LOSCO DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N° 131 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 544 – LUZI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**8) RECLAMO N° 132 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 567 – PULCINELLI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N° 138 DELLA SOCIETÀ LUPARENSE SAN PAOLO FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 566 – PORTALONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

**10) RECLAMO N° 139 DELLA SOCIETÀ ABANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 566 – PORTALONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, previa riunione dei reclami rispettivamente proposti dalla Società Luparense San Paolo FC e dalla Società Abano Calcio Srl, in accoglimento del reclamo di quest'ultima, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi, respingendo il reclamo della Luparense San Paolo FC.  
Ordina restituirsi la tassa della Società Abano Calcio Srl e incamerarsi la tassa della Società Luparense San Paolo FC.

**II° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

**11) RECLAMO N° 134 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 501 – BERNARDI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della Società SS Lazio Spa e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**12) RECLAMO N° 135 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 513 – COLIZZA ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società SS Lazio Spa e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**13) RECLAMO N° 136 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 537 – IMPALLOMENI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società SS Lazio Spa e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**14) RECLAMO N° 137 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 568 – REZZI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società SS Lazio Spa e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**15) RECLAMO N. 147 DELLA SOCIETÀ C.S. ALLEANZA GIOVANILE CONTRO LA SOCIETÀ ACD BAGNO A RIPOLI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI DICOMANO (FI) IN OCCASIONE DELLA GARA "C.S. ALLEANZA GIOVANILE – ACD BAGNO A RIPOLI" TENUTASI IL 24.10.2015 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - C.R. TOSCANA.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso della Società C.S. Alleanza Giovanile e, per l'effetto dichiara la Società ACD Bagno a Ripoli tenuta a corrispondere ad essa ricorrente il complessivo importo di € 3.025,60 (Euro tremilaventicinque/60) IVA compresa.

Ordina restituirsi la tassa.

**16) RECLAMO N. 142 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARASCO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Calcio Pomigliano e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**III° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

**17) RECLAMO N. 124 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIMA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società ASD Due Torri e annulla per l'effetto l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.  
Visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno fatto richiesta.  
Ordina restituirsi la tassa.

**18) RECLAMO N. 140 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DELLA VENTURA MATTEO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Sorrento Calcio Srl.  
Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**19) RECLAMO N. 115 DELLA SOCIETÀ S.S. SCARDOVARI CONTRO LA SOCIETÀ G.S. BOARA PISANI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER IL FURTO AVVENUTO NEGLI SPOGLIATOI IN OCCASIONE DELLA GARA "BOARA PISANI - SCARDOVARI" DEL 15 NOVEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della Società S.S. Scardovari.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**20) RECLAMO N° 133 DELLA SOCIETÀ US TOLENTINO 1919 ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 523 – FACCI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,  
rigetta il reclamo della Società US Tolentino 1919 ASD e conferma, per l'effetto,  
l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**21) RECLAMO N° 118 DELLA SOCIETÀ ASD NEWPOZZALLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 418 – APRILE ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD NewPozzallo.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**22) RECLAMO N. 122 DELLA SOCIETÀ ASD SANT'ELENA QUARTU CONTRO LA SOCIETÀ G.S. IS ARENAS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 460 – MBOUP ABDOULAXE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Sant'Elena Quartu.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**23) RECLAMO N. 160 DELLA SOCIETÀ USD LEPANTO CONTRO LA SOCIETÀ ASD BORUSSIA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO "DOMENICO FIORE" IN OCCASIONE DELLA GARA ALLIEVI PROVINCIALI – FASCIA B "USD LEPANTO – ASD BORUSSIA" TENUTASI IL 19.12.2015 – CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI - C.R. LAZIO.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,  
preso atto della rinuncia al reclamo da parte della Società USD Lepanto, dichiara  
l'estinzione del procedimento.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN  
Sez. Vertenze Economiche**

Avv. Fabio Di Cagno

**Publicato in Roma il 13 aprile 2016**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio